



Decreto n° 0172 / Pres.

Trieste, 7 ottobre 2021

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI DI GARANZIA A FAVORE DELLE IMPRESE DIRETTI A SOSTENERE IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI O ESIGENZE DI CREDITO A BREVE E MEDIO TERMINE DI CUI ALLARTICOLO 7 E ALLARTICOLO 7 BIS, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 2012, N. 2 (NORME IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE DELL'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE).

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 07/10/2021

Siglato da:

GIANNI CORTIULA

in data 06/10/2021

Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con particolare riferimento all'articolo 7, come da ultimo modificato dall'articolo 50 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia – SviluppoImpresa), concernente interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine, il quale prevede:

- a) al comma 1 che l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), disciplinati dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) operanti nel territorio regionale, risorse finanziarie da destinare alla concessione di garanzie a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale;
- b) al comma 2 che i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie ai Confidi sono stabiliti con regolamento;

Visto l'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 2/2012, come da ultimo modificato dall'articolo 51 della legge regionale 3/2021, il quale stabilisce che unitamente alla concessione delle garanzie di cui al soprarichiamato articolo 7, può essere attribuita una contribuzione integrativa a favore dei soggetti destinatari, per l'ulteriore abbattimento degli oneri finanziari, se si tratta di operazioni di microcredito o di crediti di importo inferiore a euro 70.000 oppure se i soggetti destinatari sono imprese giovanili, giovani liberi professionisti o start-up innovative;

Ritenuto di dare attuazione agli articoli 7 e 7 bis, comma 2, della legge regionale 2/2012;

Visto il testo del "Regolamento di attuazione per gli interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine di cui all'articolo 7 e all'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 2/2012" e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2021, n. 1374;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento per gli interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine di cui all'articolo 7 e all'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -